

# Federazione Italiana di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia, Metabolismo ed Obesità

## STATUTO 4 Ottobre 2010

### Art. 1 – DENOMINAZIONE

Le Società Scientifiche:

- Associazione Italiana della Tiroide (AIT),
- Associazione Medici Diabetologi (AMD),
- Associazione Medici Endocrinologi (AME),
- Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS),
- Società Italiana di Diabetologia (SID),
- Società Italiana di Endocrinologia (SIE),
- Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP),
- Società Italiana dell'Obesità (SIO)

decidono liberamente di fondare la Federazione intersocietaria denominata "Federazione Italiana di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia, Metabolismo ed Obesità", di seguito nominata per brevità "FIEDAMO", contribuendo in modo paritetico e indipendente alla sua formazione.

### Art. 2 – SEDE

La Federazione ha sede legale pro tempore in Roma, presso il *Dipartimento di Fisiopatologia Medica della Sapienza Università di Roma - Viale del Policlinico 155 – 00161 Roma*.

### Art. 3 – FINALITÀ

La FIEDAMO è una federazione di Società Scientifiche costituita senza scopo di lucro. Le attività finanziarie necessarie a garantire il mantenimento e la conduzione di FIEDAMO riguardano esclusivamente le finalità scientifiche e divulgative della Federazione stessa e rappresentano lo strumento per tali attività.

La FIEDAMO costituisce l'organismo intersocietario di rappresentanza dell'Area endocrina, diabetologica, andrologica, metabolica e dell'obesità in Italia (d'ora in poi Area).

Essa svolge la propria attività nel rispetto delle caratteristiche e prerogative specifiche di ciascuna Società fondatrice, rivolgendo il proprio interesse ai problemi scientifici, formativi e clinici dell'età pediatrica, adulta ed avanzata con specifica attenzione alla rappresentanza delle suddette problematiche nei confronti delle istituzioni e delle autorità politiche.

Sono pertanto finalità generali della Federazione, da realizzarsi con tempi e modi deliberati dalla Assemblea e dalla Giunta Esecutiva:

- a. il coordinamento della rappresentanza scientifica dell'Area a livello nazionale e internazionale;
- b. la tutela dell'attività clinica dell'Area di riferimento;
- c. il coordinamento dell'attività formativa nell'Area;
- d. il coordinamento dell'attività editoriale e promozionale dell'Area;
- e. il coordinamento del calendario congressuale delle Società Federate.

Tali finalità saranno perseguite nel rispetto delle specificità culturali di ciascuna delle Società Scientifiche appartenenti alla Federazione.

#### **Art. 4 – RAPPORTI TRA SOCIETÀ FEDERATE ALL'INTERNO DI FIEDAMO**

Negli ambiti di pertinenza federativa sopracitati, le delibere della Federazione hanno carattere di raccomandazione per le Società federate.

Le Società federate mantengono la piena autonomia su:

- a. congressi e corsi di aggiornamento nazionali e regionali, fatta salva l'elaborazione di un calendario condiviso per gli eventi di interesse nazionale;
- b. rapporti con gli iscritti e definizione dell'organigramma societario;
- c. segreterie organizzative, fondazioni e centri di studio;
- d. attività editoriale, documenti di consenso e standard per procedure assistenziali, ove non altrimenti concordati come comuni;
- e. attività scientifica, trials clinici e rispettive attività didattiche e di ricerca, ove non altrimenti concordati come comuni;
- f. la promozione e la tutela a livello istituzionale dei modelli organizzativi assistenziali riguardanti lo specifico settore clinico, ove non altrimenti concordati come comuni.

#### **ART. 5 – ADESIONE ALLA FEDERAZIONE**

Possono fare richiesta di aderire alla Federazione tutte le Società mediche che operano in campo scientifico o assistenziale nell'ambito delle patologie in oggetto.

Le Società aderenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere non-profit;
- b) essere costituite da almeno 5 anni;
- c) avere almeno 200 iscritti ed essere rappresentative del settore di interesse;
- d) condividere le finalità di cui all'articolo 3.

La Società che intenda aderire alla Federazione formula domanda scritta al Segretario della Federazione, firmata dal Presidente della Società. La domanda deve essere accompagnata da una copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e del bilancio della Società. Sulla domanda di adesione delibera all'unanimità l'Assemblea, di cui al successivo articolo 9.

#### **ART. 6 – SOCIETÀ FEDERATE**

Le Società federate, sia fondatrici che aderenti, hanno i seguenti diritti:

- a) sottoporre al Consiglio intersocietario idee e progetti considerati utili per le finalità della FIEDAMO;
- b) presentare proprie candidature per la copertura delle cariche sociali della Federazione;
- c) conoscere le attività della Federazione ed esaminare la sua documentazione;
- d) conoscere i provvedimenti adottati dall'Assemblea (di cui all'articolo 9);
- e) essere informate annualmente sul bilancio della Federazione;
- f) potersi congedare liberamente ed in qualsiasi momento dalla Federazione.

Le Società federate hanno i seguenti doveri:

- a) accettare lo Statuto della Federazione;
- b) sostenere economicamente le attività ordinarie e straordinarie della Federazione tramite il versamento di una quota annua;
- c) accettare le decisioni riguardanti la gestione della Federazione approvate in sede di Assemblea;
- d) contribuire al prestigio della Federazione e al compimento delle sue finalità.

La condizione di Società federata viene sospesa per:

- a) mancato pagamento della quota sociale per due annualità consecutive, previa messa in mora;

- b) perdita dei requisiti di ammissione;
- c) assenza ingiustificata dalla Assemblea per tre volte consecutive.

### **Art. 7 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE**

Gli organi della Federazione sono:

- Assemblea;
- Presidente – coordinatore;
- Vicepresidente – coordinatore;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Giunta esecutiva.

### **Art. 8 – Assemblea**

È costituita dal Presidente, dal Past President e dal Presidente Eletto delle Società federate (essi durano in carica in funzione del loro mandato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10) e da un membro delegato (indicato dal Consiglio Direttivo della corrispondente Società federata) che dura in carica per due anni, rinnovabili.

Le attribuzioni dell'Assemblea sono:

- a) vigilare affinché la Federazione svolga la sua attività conformemente alle finalità istitutive e statutarie;
- b) approvare le linee programmatiche della Federazione;
- c) approvare il bilancio redatto dal Tesoriere;
- d) stabilire l'importo annuale del contributo da parte delle Società federate;
- e) eleggere il Presidente - coordinatore, il Vice Presidente- coordinatore, il Segretario e il Tesoriere;
- f) deliberare su ogni argomento che la Giunta Esecutiva ritenga di dover sottoporre alla sua approvazione;
- g) approvare il Regolamento di cui all'articolo 17 e le sue modifiche;
- h) approvare le modifiche dello Statuto;
- i) nominare eventuali commissioni di studio su argomenti di interesse comune, il cui funzionamento sarà normato dal Regolamento;
- j) approvare lo scioglimento della Federazione e la conseguente destinazione dei beni.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed il rinnovo delle cariche societarie. La convocazione è disposta dal Presidente - coordinatore e inviata alle Società federate tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data stabilita; essa deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria per iniziativa di almeno due terzi dei suoi componenti oppure a seguito di richiesta scritta motivata da parte di almeno un terzo delle Società federate. La convocazione è disposta dal Presidente - coordinatore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra ed è inviata alle Società federate tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno 15 giorni prima della data stabilita; essa deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, e contenere all'ordine del giorno solo gli argomenti specificatamente indicati dai richiedenti la convocazione. Sia in sessione ordinaria che in sessione straordinaria, la seconda convocazione deve essere disposta non prima del giorno seguente e a non più di 10 giorni dalla prima convocazione.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle Società federate in regola con il pagamento delle quote, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un membro di ogni Società federata.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, ad esclusione di quelle riguardanti gli argomenti di cui al comma successivo di questo articolo, sono validamente assunte a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria che riguardano:

- a) le modifiche dello Statuto,
  - b) lo scioglimento della Federazione,
  - c) l'adesione di nuove Società alla Federazione
- sono validamente assunte all'unanimità dei presenti.

L'Assemblea, è presieduta dal Presidente – coordinatore della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente- coordinatore o dal membro più anziano.

Il Segretario della Federazione o, in sua assenza, un consigliere designato dal Presidente coordinatore provvede a redigere il verbale della riunione.

Il voto è normalmente espresso per alzata di mano. Per motivi straordinari e su richiesta di almeno due terzi dei presenti, il voto può essere espresso a scrutinio segreto. Le deliberazioni concernenti le elezioni a cariche sociali sono prese a scrutinio segreto o per acclamazione. In caso di seggio elettorale, l'Assemblea indica fra i presenti due scrutatori che coadiuvano il Presidente-coordinatore nello spoglio dei voti.

#### **ART. 9 – PRESIDENTE - COORDINATORE e VICEPRESIDENTE- COORDINATORE**

Il Presidente – coordinatore della FIEDAMO rappresenta legalmente la Federazione verso terzi e in giudizio.

Il Presidente - coordinatore:

- a) è responsabile dell'osservanza dei principi ispiratori e dello Statuto della Federazione;
- b) convoca e presiede le riunioni della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea;
- c) propone alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea la nomina di eventuali responsabili di progetti specifici e dei coordinatori delle commissioni di studio;
- d) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni;
- e) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Tesoriere, nei conti e nei depositi della Federazione;
- f) resta in carica un anno indipendentemente dalla sua naturale scadenza nella società di origine e non è rieleggibile.

Il Vicepresidente- coordinatore:

- a) coadiuva il Presidente-coordinatore e lo sostituisce in caso di sua assenza, infermità o impedimento temporaneo;
- b) in caso di dimissioni, impedimento permanente del Presidente-coordinatore ne assume l'incarico fino al termine del mandato previsto;
- c) resta in carica un anno, indipendentemente dalla sua naturale scadenza nella società di origine, e non è rieleggibile.

## **ART.10 – SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario

- a) collabora e si coordina con il Presidente-coordinatore per il miglior funzionamento della Federazione;
- b) predispone, custodisce e aggiorna il registro dei soci;
- c) redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne predispone e custodisce i relativi libri;
- d) custodisce i documenti amministrativi e contabili per il tempo stabilito dalla legge o necessario al funzionamento della Federazione;
- e) fornisce per quanto di sua competenza al Tesoriere, al Presidente-coordinatore e all'Assemblea i dati del bilancio;
- f) resta in carica un anno, indipendentemente dalla sua naturale scadenza nella società di origine, ed è rieleggibile una sola volta. In caso di rielezione resta in carica indipendentemente dalla sua naturale scadenza nella società di origine.

Il Segretario può essere coadiuvato nella propria attività da un Ufficio di Segreteria composto da tre membri delle Società federate estranei alla Giunta Esecutiva e all'Assemblea.

Il Tesoriere:

- a) predispone, redige e custodisce, in collaborazione con il Segretario, il libro della contabilità, con l'iscrizione dettagliata di tutte le partite finanziarie in entrata e in uscita;
- b) custodisce i fondi della Federazione;
- c) è titolare del potere di firma, unitamente e disgiuntamente al Presidente-coordinatore, nei conti e nei depositi della Federazione;
- d) controlla la gestione economica della Federazione;
- e) predispone il bilancio consuntivo;
- f) resta in carica un anno, indipendentemente dalla sua naturale scadenza nella società di origine, ed è rieleggibile una sola volta. In caso di rielezione resta in carica indipendentemente dalla sua naturale scadenza nella società di origine.

## **ART.11 – RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI**

Le elezioni per il rinnovo del Presidente-coordinatore, del Vicepresidente-coordinatore, del Segretario e del Tesoriere si svolgono nell'ambito della sessione ordinaria dell'Assemblea. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto o per acclamazione. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più candidati, si procede a una o più votazioni di ballottaggio.

## **ART.12 - GIUNTA ESECUTIVA**

Il Presidente-coordinatore, il Vicepresidente-coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere devono essere espressione di Società diverse fra quelle costituenti la Federazione. La scelta del Presidente e del Vicepresidente dovrà consentire l'alternanza di figure provenienti dalle aree culturali più propriamente endocrine e da quelle metaboliche. Il Presidente-coordinatore, il Vicepresidente-coordinatore, il Segretario ed il Tesoriere, insieme ad un delegato delle Società federate non rappresentate nelle cariche succitate, costituiscono la Giunta Esecutiva che è l'organo esecutivo della Federazione con compiti di esecuzione delle delibere dell'Assemblea. I delegati delle Società federate nella giunta esecutiva sono indicati insindacabilmente dalle rispettive componenti delle società federate stesse. Nella formazione delle delegazioni ufficiali che rappresentino la Federazione nei rapporti con le Istituzioni saranno di volta in volta coinvolti delegati delle Società Scientifiche più direttamente interessate alle problematiche da affrontare.

### **ART.13 – GRATUITÀ DELLE CARICHE E DELLE FUNZIONI SOCIALI**

Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.

### **ART.14 – MEZZI FINANZIARI, PATRIMONIO E LORO DESTINAZIONE**

Il Fondo iniziale della FIEDAMO è di € 10.000 (diecimila).

La Federazione trae i mezzi finanziari per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annue, pari in prima istanza a 1250 euro, versate dalle Società federate ed entrate derivanti dalle attività formative e culturali della Federazione;
- b) entrate derivanti da attività di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- c) eventuali lasciti e donazioni erogati da privati e/o enti pubblici, a qualsiasi titolo.

La Quota associativa, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea, deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Società federate non in regola con il pagamento della quota sociale per più di due annualità possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ma, in quanto sospese, non hanno diritto di voto e non godono dell'elettorato attivo e passivo per le cariche societarie.

Il finanziamento e le entrate derivanti da attività formative o di ricerca dovranno avvenire nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

I beni e le entrate della FIEDAMO possono essere utilizzati unicamente per raggiungere i fini di cui all'articolo 3.

### **ART.15 – NORME FINANZIARIE**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali accumulati durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

### **ART.16 – LIBRI SOCIALI**

Sono libri sociali della Federazione:

- 1) il Registro dei Componenti;
- 2) il Registro delle Società federate;
- 3) il Libro dei Verbali delle sedute della Giunta Esecutiva e della Assemblea;
- 5) il Libro della Contabilità.

### **ART.17 - NORME TRANSITORIE**

Il presente statuto ha validità biennale ed è rinnovato automaticamente in assenza di revisioni. Nel corso del primo biennio è prevista l'emanazione di un Regolamento della Federazione.

### **ART. 18 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Firmato in Roma, 8 Novembre 2010 dai legali rappresentanti delle Società fondatrici